

IDROPOLIS PISCINE S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CASTELFRANCO, 16/B SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
Codice Fiscale	01245520372
Numero Rea	BO 369327
P.I.	00540981206
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	931120
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.550	4.767
II - Immobilizzazioni materiali	2.551.401	2.574.312
III - Immobilizzazioni finanziarie	36.783	29.726
Totale immobilizzazioni (B)	2.592.734	2.608.805
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.901	41.635
imposte anticipate	-	17.782
Totale crediti	63.901	59.417
IV - Disponibilità liquide	1.034.464	1.030.779
Totale attivo circolante (C)	1.098.365	1.090.196
D) Ratei e risconti	3.108	3.108
Totale attivo	3.694.207	3.702.109
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	20.000	20.000
V - Riserve statutarie	3.401.126	3.401.126
VI - Altre riserve	117.951	119.064
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(135.237)	(1.113)
Totale patrimonio netto	3.503.840	3.639.077
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	35.091	30.794
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	155.276	32.238
Totale debiti	155.276	32.238
Totale passivo	3.694.207	3.702.109

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.323	88.346
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	269.000	269.169
altri	43.326	20.148
Totale altri ricavi e proventi	312.326	289.317
Totale valore della produzione	325.649	377.663
B) Costi della produzione		
7) per servizi	105.173	129.496
8) per godimento di beni di terzi	2.955	3.075
9) per il personale		
a) salari e stipendi	45.845	43.863
b) oneri sociali	12.189	11.934
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.524	3.486
c) trattamento di fine rapporto	4.524	3.486
Totale costi per il personale	62.558	59.283
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	162.982	148.577
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	217	217
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	162.765	148.360
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	413	349
Totale ammortamenti e svalutazioni	163.395	148.926
14) oneri diversi di gestione	109.025	34.395
Totale costi della produzione	443.106	375.175
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(117.457)	2.488
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	3
Totale proventi diversi dai precedenti	3	3
Totale altri proventi finanziari	3	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	1	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2	3
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(117.455)	2.491
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	637
imposte differite e anticipate	17.782	2.967
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.782	3.604
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(135.237)	(1.113)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435 *bis* del Codice Civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (d'ora in poi per brevità detti anche gli OIC); esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

L'art. 2435 *bis* del Codice Civile prevede l'esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ed a tale previsione ci siamo attenuti nella stesura del presente Bilancio.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, in quanto, come consentito dall'art. 2435 *bis*, non è stata redatta la Relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio negativo per euro 135.237,12.

Anche l'esercizio 2021, come il precedente, è stato caratterizzato da un andamento che ha presentato gravi anomalie rispetto al passato, connotato dai lunghi periodi di chiusura imposti dalle Autorità a causa del dilagare della pandemia da Covid-19 i cui maggiori effetti, dal punto di vista Patrimoniale/Finanziario/Economico, sono illustrati al successivo § "*Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*", alla cui lettura rinvio. Ulteriori informazioni e dettagli verranno esposti a verbale nel corso dell'illustrazione in sede assembleare ai signori Soci ed a questo documento faccio espresso rimando.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, c. 3, del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423 *bis*, c. 1 punto 1 *bis*, del Codice Civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 *ter* del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di Bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, c. 5, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 *bis*, c. 2, del Codice Civile.

Correzione di errori rilevanti

Non si sono verificati errori rilevanti che abbiano richiesto una correzione a norma di legge.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 *ter* del Codice Civile si precisa che nessuna voce di bilancio è risultata non comparabile rispetto all'esercizio precedente; non è stato pertanto necessario effettuare adattamenti sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427, c. 1 n. 1, del Codice Civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di costituzione e modifiche statutarie	5 anni in quote costanti
Costi di avviamento nuove attività (costi gara)	3 anni in quote <i>pro rata temporis</i> (sulla base della durata dell'affidamento)
Programmi software di proprietà	5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni *ex art.* 2426, c. 1 n. 3, del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati come sopra esposto.

Beni immateriali

I beni immateriali, costituiti da programmi software, sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati come sopra esposto.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le **immobilizzazioni immateriali in corso** sono riferite alle spese per consulenze richieste in ordine allo studio di fattibilità per la modifica della forma giuridica della Società in relazione al superamento dell'attuale modello societario *in house providing*, a favore di un duplice modello: *società di pura gestione patrimoniale*, ovvero *società mista pubblico-privata*. Lo studio di fattibilità per l'attuazione del progetto di passaggio alla forma di *società mista pubblico-privata* è in corso; una volta ultimato verrà sottoposto alla successiva decisione dai Soci; pertanto se ne è mantenuta l'iscrizione in bilancio.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile. Quanto precede fatto salvo per gli immobilizzi che furono originariamente oggetto di conferimento da parte dei Soci fondatori dell'ex Consorzio Intercomunale per le Piscine (ora trasformato nell'attuale Idropolis Piscine S.r.l. con atto a rogito notaio dott.ssa Emanuela La Rosa in data 17/10/2010, rep. 12508 - racc. 3955), che derivano dalla stima peritale a suo tempo effettuata sulla scorta delle norme di legge allora vigenti. Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote
Fabbricati relativi agli impianti natatori ed accessori	3%
Impianti e macchinari	10%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	10%
Attrezzatura varia	15,5%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio comportano l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione viene rilevato a conto economico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni *ex art. 2426, c. 1 n. 3, del Codice Civile* in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento ai terreni di proprietà sociale ed al terreno di sedime su cui insistono i fabbricati aziendali, si precisa che gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative cui sono assoggettati. Già dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2006 è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno di sedime sul quale lo stesso insiste. Lo scorporo venne effettuato con riferimento al disposto di cui al D.L. 223/2006, ed in particolare all'art. 36 commi 7 e 8, avvalorato da una stima peritale effettuata da professionisti autonomi ed indipendenti incaricati a tal fine dalla Società. I pregressi ammortamenti effettuati sul valore del terreno furono stanziati ad incremento degli ammortamenti degli anni pregressi fatti sul fabbricato. I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, da allora non vengono più ammortizzati.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali, così come le fatture relative alle immobilizzazioni in corso di costruzione, vengono iscritti nella voce B.II; gli stessi sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti, così come le immobilizzazioni in corso, non sono oggetto di ammortamento. La voce accoglie l'iscrizione degli investimenti in corso effettuati nel 2021 e si tratta dell'intervento iniziato sulla nuova centrale termica per €. 6.131,84 oltre ad altri interventi di minori dimensioni per complessivi €. 10.406,40. Tali interventi non sono ancora stati completati e quindi non ancora atti ad entrare in funzione alla data di bilancio; conseguentemente non si è provveduto a stanziare quote di ammortamento a tale titolo.

Immobilizzazioni finanziarie**Crediti**

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per €. 36.782,61; stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 *bis* del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore non ha richiesto lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 *bis* del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un Fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 42.905 che evidenzia gli utilizzi dell'esercizio e gli accantonamenti effettuati alla data di chiusura dello stesso. Di seguito si riporta la movimentazione dettagliata del Fondo svalutazione crediti avvenuta nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Dettaglio	Consist. Iniziale	Incrementi	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrementi	Consist. finale	Variaz. assoluta
Fondo Svalutazione Crediti	civilistico	42.142			=		42.142	=
Fondo Svalutazione Crediti	fiscale	349	413		=		763	413
Totale		42.491	413		=		42.905	413

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

Non risultano iscritti in bilancio ratei attivi.

I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. Gli importi iscritti in bilancio sono relativi a polizze assicurative.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi ed oneri

Il Fondo per rischi ed oneri, quando esistente, viene stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il T.F.R. è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del Fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti della lavoratrice dipendente alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 *bis* del Codice Civile.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti vengono calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

I risconti passivi vengono calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

I ratei passivi vengono calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Nel presente bilancio risulta stanziato nessun valore per le poste in commento.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6 *ter* del Codice Civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai Principi contabili nazionali emanati dall'OIC. Nelle sezioni sopra indicate, relative alle singole poste, sono stati illustrati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	12.745	5.633.781	29.726	5.676.252
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.978	3.059.469		3.067.447
Valore di bilancio	4.767	2.574.312	29.726	2.608.805
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	356.137	7.057	363.194
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	216.283	-	216.283
Ammortamento dell'esercizio	217	162.765		162.982
Totale variazioni	(217)	(22.911)	7.057	(16.071)
Valore di fine esercizio				
Costo	6.437	5.773.075	36.783	5.816.295
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.887	3.221.674		3.223.561
Valore di bilancio	4.550	2.551.401	36.783	2.592.734

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai versamenti effettuati in una apposita Polizza assicurativa accesa a fronte degli accantonamenti per il T.F.R. stanziati in bilancio, che risulta iscritta per euro 36.782,61.

Operazioni di locazione finanziaria

La Società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di *leasing* finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 *bis* dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio, così come esposte nei paragrafi precedenti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Anche per i crediti iscritti nell'attivo circolante si rimanda ai criteri di valutazione in precedenza illustrati. Di seguito si riporta la composizione dei crediti distinti per durata e per ripartizione geografica.

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
Crediti	63.901	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	63.901	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli oneri finanziari, ivi comprese le spese bancarie, sono stati interamente spesi nell'esercizio e pertanto ai fini dell'art. 2427, c. 1 n. 8, del Codice Civile si attesta che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali (OIC); nelle sezioni relative alle singole poste sono stati indicati i criteri applicati nello specifico.

Le voci della tabella seguente sono state esposte in bilancio al loro valore contabile e secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28:

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	100.000	-	100.000
<i>Totale</i>			<i>100.000</i>	<i>-</i>	<i>100.000</i>
<i>Riserva legale</i>					
	Utili	A;B	20.000	-	20.000
<i>Totale</i>			<i>20.000</i>	<i>-</i>	<i>20.000</i>
<i>Riserve statutarie</i>					
	Capitale	B	3.401.126	-	3.401.126
<i>Totale</i>			<i>3.401.126</i>	<i>-</i>	<i>3.401.126</i>
<i>Altre riserve</i>					
<i>Riserva straordinaria</i>	Utili	A;B	117.951	-	117.951
<i>Totale</i>			<i>117.951</i>	<i>-</i>	<i>117.951</i>
<i>Totale Composizione voci PN</i>			<i>3.639.077</i>	<i>-</i>	<i>3.639.077</i>
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutarî; "E" altro					

A miglior comprensione di quanto riportato nei prospetti precedenti, si precisa che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale vigente "Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti durante tutta la vita della società. È fatto inoltre divieto di distribuzione, durante tutta la vita della Società, delle somme accantonate nelle Riserve Patrimoniali formatesi in periodi antecedenti la trasformazione in società a responsabilità limitata."

Fondi per rischi ed oneri

Non risultano iscritti in Bilancio stanziamenti a tale titolo.

Debiti

Come precedentemente indicato, i debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis del Codice Civile.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6, del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Di seguito si riporta la composizione dei debiti distinti per ripartizione geografica.

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
Debiti	155.276	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	155.276	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	-	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425 *bis* del Codice Civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Descrizione	Dettaglio	Importo	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
	Attività scolastiche	13.323	13.323	-	-	-
	Convenzioni nuoto scolastico	=	=	-	-	-
	Altre convenzioni nuoto	=	=	-	-	-
	Canoni dal gestore in A.T.I.	=	=	-	-	-
	Contributi dei Comuni Soci in c /esercizio	269.000	269.000	-	-	-
	Altri contributi in c/to esercizio	=	=	-	-	-
	Rimborsi spese	41.149	41.149	-	-	-
	Sopravv. e plusvalenze	2.167	2.167	-	-	-
	Abbuoni	10	10	-	-	-
	Totale	325.649	325.649	-	-	-

Nella voce A5 sono inclusi i contributi in conto esercizio effettuati dai Comuni, nella loro qualità di unici Soci della Società, destinati alle finalità statutarie che gli stessi hanno ritenuto di affidare ad Idropolis Piscine S.r.l.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dall'OIC 12. Per quanto riguarda

gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio, fatto salvo l'effetto dovuto alla pandemia di cui al successivo § "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", non sono stati rilevati **ricavi o altri componenti positivi** derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati **costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali**, fatto salvo - anche in questo caso - quanto indicato al successivo § "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La Società ha provveduto al calcolo delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; l'esito del calcolo non ha evidenziato imposte correnti da stanziare a carico del presente bilancio. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

La Società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote	Es. 2022	Es. 2023	Es. 2024	Es. 2025	Oltre
IRES	24%	24%	24%	24%	24%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del Codice Civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Aliquota IRES
Accantonamento rischi su crediti e svalutazioni dirette	42.142	(42.142)	24,00%
Imposta anticipate per perdite fiscali Ires dell'esercizio 2020	31.949	(31.949)	24,00%

Come previsto dall'OIC 25 § 41, le imposte anticipate dell'anno - comprese quelle relative alle perdite fiscali dell'esercizio che verranno esposte nella Dichiarazione dei redditi SC 2022 per l'esercizio 2021 - non vengono iscritte per mancanza di ragionevole certezza sul loro futuro recupero con imponibili fiscali. Per le stesse ragioni sono state rilasciate le imposte anticipate iscritte in precedenti esercizi per € 17.782.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Il numero dei dipendenti non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice Civile, precisando che non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Nessun compenso è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci per lo scrivente Organo amministrativo che ha inteso assumere la carica a titolo gratuito.

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati, al **revisore legale dei conti**, i seguenti compensi:

- per l'attività di revisione legale dei conti, euro 5.236,68;
- per altri servizi di verifica svolti, euro 208,00.

Il compenso come sopra indicato è quello fissato per il revisore legale Dott. Paolo Parrinello dall'Assemblea dei Soci del 10 giugno 2020; la Società infatti non ha provveduto alla nomina del collegio sindacale o del sindaco unico per mancanza di uno specifico obbligo di legge in tal senso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite prevalentemente ai contributi trasferiti dai Comuni, nella loro qualità di unici Soci della Società, per le finalità statutarie che gli stessi hanno ritenuto di affidare ad Idropolis Piscine S.r.l. Sono stati altresì sostenuti costi nei confronti del Socio Comune di San Giovanni in Persiceto per affitto di una parte del terreno adibito a compendio per le piscine esterne, nonché costi di trasporto alunni delle scuole partecipanti ai corsi scolastici; il tutto a valori sostanzialmente di mercato. Pertanto, in base alla normativa vigente, non si rende dovuta alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22 *quater* dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnalano di seguito i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Le conseguenze legate alla diffusione pandemica del Covid-19 in Italia dal primo trimestre 2020 e sino ad oggi, hanno continuato a determinare ulteriori e ben note problematiche che si sono concretizzate principalmente nella chiusura degli impianti natatori per un considerevole numero di mesi, tanto da portare il gestore in A.T.I. a presentarci, già dal luglio 2020, una richiesta di riequilibrio economico-finanziario del contratto di Concessione in essere al fine di mitigare le conseguenze economiche negative dovute alla pandemia.

Con atto integrativo sottoscritto congiuntamente il 14 aprile 2021 con SO.GE.SE. S.C.S.D. - nella sua qualità di mandatario dell'A.T.I. / SO.GE.SE. S.C.S.D. e Unione Polisportiva Persicetana - abbiamo fissato le nuove condizioni di equilibrio del piano economico della Concessione. Di ciò ne è stata data ampia informativa nel bilancio chiuso al 31/12/2020 cui si rimanda. Il protrarsi della crisi pandemica, tuttavia, ha portato il gestore in A.T.I. a proporci ulteriori richieste di riequilibrio che sono state oggetto di analisi sia da parte dell'organo amministrativo che dell'Assemblea dei Soci. In particolare nella riunione assembleare del 26 ottobre 2021 venne avanzata, da parte del dott. Armando Ballotta Presidente di SO.GE.SE. - S.C.S.D., una nuova proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione di servizi per la gestione delle piscine di San Giovanni in Persiceto con conseguente richiesta di rimodulazione dell'atto aggiuntivo del 14/04/2021 a cura del dott. Vincenzo Nuzzo Amministratore di SO.GE.SE. - S.C.S.D.

A tali richieste ha fatto seguito un'attenta attività di ricognizione e valutazione delle predette richieste a cura dell'Amministratore scrivente - con l'ausilio e l'assistenza di un esperto professionista del settore - in contraddittorio con il Gestore, che è poi stata sottoposta all'assemblea dei Soci del 22 febbraio 2022 ed approvata a maggioranza degli stessi.

In esecuzione del predetto deliberato si è quindi proceduto alla formalizzazione dell'accordo siglato il 4 marzo 2022 denominato "*Risoluzione atto aggiuntivo firmato il 14/04/2021 e nuovo atto aggiuntivo per la rideterminazione nuove condizioni di equilibrio*" i cui termini possono essere così riassunti:

- a. interruzione degli effetti prodotti dal citato contratto del 14/04/2021 a far tempo dall'1/01/2022 (e non più al 31/03/2024);
- b. termine di durata della Concessione alla data del 31/08/2023 e non più al 31/03/2024;
- c. corresponsione al Gestore di una somma *una tantum* e quindi a tacitazione di ogni sua pretesa per gli esercizi 2020 e 2021 (periodo della pandemia e suoi effetti), pari ad €. 78.000 (oltre IVA di Legge);
- d. nessuna ulteriore riduzione del canone per gli esercizi 2022 e successivi;
- e. ripresa, a far tempo dall'1/01/2022, della corresponsione del canone da parte del Gestore nella misura originariamente prevista dalla Convenzione in €. 93.012 (oltre IVA di Legge).

In ossequio al Principio contabile OIC 29 - *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, al § 59 lett. a) *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio* (pag. 9 e succ.), la somma di cui alla precedente lettera c. è stata contabilizzata nel bilancio dell'esercizio in esame, alla voce B 14 del Conto Economico.

Di seguito si evidenziano gli effetti: Patrimoniale / Finanziario ed Economico sul bilancio 2021 conseguenti all'accordo di cui sopra (al netto dell'IVA e con la precisazione che non si sono prodotti effetti sulle imposte correnti d'esercizio):

Fatti di rilievo	Effetto patrimoniale	Effetto finanziario	Effetto economico
Riconoscimento somme <i>una tantum</i> al Gestore	Minor patrimonio netto per €. 78.000,00	Minori risorse finanziarie per €. 78.000,00	Minori ricavi d'esercizio per €. 78.000,00

Quanto sopra indicato non produrrà ulteriori effetti sui bilanci degli esercizi successivi.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22 *sexies* del Codice Civile. Si segnala, tuttavia, che sulla base della normativa vigente per le società partecipate da Enti locali, il bilancio della Società viene consolidato nei Bilanci dei Comuni Soci.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che nessuno strumento finanziario derivato è mai stato sottoscritto.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497 *bis*, c. 4, del Codice Civile si attesta che la Società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento, almeno secondo l'accezione prevista dallo stesso Codice Civile, in quanto nessun socio detiene una partecipazione di controllo nella misura indicata dall'art. 2359 del Codice Civile. Tuttavia si evidenzia che la Società ha assunto la veste giuridica delle *Società a totale partecipazione pubblica* (nella forma c.d. di "*in house providing*") essendo stata costituita dagli Enti Locali Soci della stessa al solo scopo di svolgere il servizio pubblico di gestione delle Piscine, con particolare riferimento ai corsi di nuoto scolastici. In tale ottica l'attività sociale viene pertanto esercitata sotto la forma giuridica del *controllo analogo congiunto* che i Comuni Soci svolgono singolarmente nei loro rapporti con la Società, controllo regolamentato espressamente dall'art. 4 dello Statuto sociale vigente (rif. art. 2, lett. c), d) ed o) del D.Lgs. 175/2016 - Legge Madia).

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la Società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si precisa che la Società ha ricevuto nel corso dell'esercizio dai propri Comuni Soci (e quindi con contabilizzazione sulla base del criterio della *competenza economica* che ha coinciso anche con quello di *cassa*) i contributi in conto esercizio indicati nella tabella che segue:

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n. 1	Comune di San Giovanni in Persiceto	108.246	Contributo in c/to esercizio
n. 2	Comune di Crevalcore	52.697	Contributo in c/to esercizio
n. 3	Comune di Sala Bolognese	32.387	Contributo in c/to esercizio
n. 4	Comune di Sant'Agata Bolognese	28.245	Contributo in c/to esercizio
n. 5	Comune di Anzola dell'Emilia	47.425	Contributo in c/to esercizio
	Importo totale contributi percepiti	269.000	=

Ai sensi dell'art. 3 *quater* c. 2, del D.L. 135/2018 si fa comunque rinvio a quanto pubblicato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato all'indirizzo web:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Relazione sul governo societario (Art. 6, c. 4, D.Lgs. 175/2016)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, c. 1, lett. o) del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica o *Decreto Madia*), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, c. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, c. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE ex Art. 6, c. 2, D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [c. 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [c. 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [c. 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [c. 5]".

Il DL 77/2021 ha disposto che non si computi l'esercizio 2020 nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento al comma 5, nonché dall'obbligo di effettuazione degli accantonamenti di cui all'art. 21 del citato D.Lgs. 175/2016 a carico delle pubbliche amministrazioni socie.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente *Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva determinazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate situazioni economiche, delle dimensioni e della complessità dell'impresa.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423 *bis*, Codice Civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al c. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nel principio contabile *OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio* (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella Nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (d'ora in poi detta anche CCI) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, c. 1, lett. a) definisce la *"crisi"* come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- *crisi finanziaria*, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento *OIC 19 - Debiti*, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";

- *crisi economica*, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità** - l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità** - l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività** - l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico (che comprende l'esercizio corrente ed i precedenti tre esercizi), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

Stato Patrimoniale

			Dati storici			
Margini		Valore corretto	2018	2019	2020	2021
Margine di struttura	Patrimonio Netto - Immobilizzazioni					
Margine di tesoreria	Capitale circolante netto - Rimanenze					
Margine di disponibilità (CCN)	Attività correnti - Passività Correnti					

			Dati storici			
Indici di Solidità	Formula	Valore corretto	2018	2019	2020	2021
Quoziente primario di Struttura	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni					
Quoziente secondario di Struttura	Patrimonio Netto + Passività / Immobilizzazioni					

			Dati storici			
Indici di Liquidità	Formula	Valore corretto	2018	2019	2020	2021
Quoziente di Disponibilità	Attivo corrente / passivo corrente					
Quoziente di Tesoreria						

	Liquidità immediate + Liquidità differite /Passivo corrente					
--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Conto Economico

Margini	Formula	Valore corretto	2018	Dati storici		
				2019	2020	2021
Margine operativo Lordo (MOL)	Risultato operativo della gestione ordinaria					
EBIT	Risultato d'esercizio al netto di oneri finanziari ed imposte					

Indici di redditività		Valore corretto	2018	Dati storici		
				2019	2020	2021
Return On Sales (R.O.S.)	Risultato operativo / Ricavi netti					
Return On Investment (R.O.I.)	Risultato operativo / Capitale investito					
Return On Equity (R.O.E.)	Risultato netto / Patrimonio netto					

2.2. Ulteriori indicatori prospettici e di sostenibilità del debito (ai sensi del D.Lgs. 14/2019)

Come ulteriore analisi, l'art. 13, c. 2, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'impresa (detto anche CCI - D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), ha assegnato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega.

Il sistema dell'allerta è, infatti, basato, sugli obblighi di segnalazione "posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi d'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione" che costituiscono strumenti di allerta.

La segnalazione è dovuta, fra l'altro, dagli organi di controllo in presenza di fondati indizi della crisi.

L'indicatore da utilizzare per l'analisi prospettica, sulla base delle indicazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, risulta essere l'*Indicatore di sostenibilità del debito* nel periodo seguente: Anno n +1 (2022) **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)**.

Tuttavia il calcolo del DSCR non è applicabile, in quanto la Società non risulta indebitata nei confronti degli istituti di credito e finanziari.

2.3. Altri strumenti di valutazione (c.d. Indicatori di Allerta).

La lettura congiunta del primo e secondo comma dell'art. 13 CCI (Codice della Crisi d'Impresa) porta all'individuazione di un sistema di indici. Gli indici di cui all'art. 13, c. 1 si applicano indistintamente a tutte le imprese. Gli indici di cui al c. 2 presentano valori soglia differenti per settori economici.

Sono indicatori che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

- i. Patrimonio netto negativo;
- ii. DSCR a sei mesi inferiore ad 1;
- iii. Qualora non disponibile il DSCR, il superamento congiunto delle soglie per i seguenti cinque indici:
 - a) *Indice di sostenibilità degli oneri finanziari*, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - b) *Indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - c) *Indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto tra *cash flow* e attivo;
 - d) *Indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e) *Indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto dall'art. 147 *quater* del TUEL (Testo Unico Enti Locali), a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [c. 1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [c. 2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [c. 3] I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [c. 4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [c. 5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza. Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della *Relazione sul governo societario* riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, c. 2, D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, c. 2, D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

In adempimento al presente Programma di valutazione del rischio, ho proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Idropolis Piscine S.r.l., soggetto proprietario degli impianti natatori coperti e scoperti presenti nel complesso del centro sportivo sito a San Giovanni in Persiceto (BO), è una società interamente a partecipazione ed a controllo pubblico - più precisamente soggetta a *controllo analogo congiunto* essendo rispondente ai canoni giuridici del modello *in house providing* - i cui soci sono i Comuni di Anzola dell'Emilia, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. È stata costituita nel 2010 con atto a rogito notaio dott.ssa Emanuela La Rosa in data 17/10/2010, rep. 12508 - racc. 3955 (ad effetto differito al 2011 i sensi dell'art. 2500 *novies* del Codice Civile) in seguito alla trasformazione del preesistente Consorzio Intercomunale per le Piscine del quale facevano peraltro parte le medesime amministrazioni comunali e di cui sta proseguendo le finalità istituzionali. Idropolis Piscine S.r.l. ha per oggetto, per conto degli Enti locali soci, la gestione del servizio di interesse generale del complesso natatorio costituito dalle piscine coperte scoperte e dei relativi impianti connessi e correlati.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente:

Compagine sociale: Comune di	Capitale sottoscritto	% di partecipazione
Anzola dell'Emilia	20.000,00	20%
Crevalcore	20.000,00	20%
Sala Bolognese	20.000,00	20%
San Giovanni in Persiceto	20.000,00	20%
Sant'Agata Bolognese	20.000,00	20%
Totale	100.000,00	100%

Il Socio Comune di Sala Bolognese con lettera del 22 dicembre 2021 a firma del Signor Sindaco ha comunicato il recesso dalla Società a seguito della Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del 21/12/2021 Nr. 82 avente ad oggetto " *Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 - Ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 1.06.2017 nr. 100 - Approvazione*".

Al momento sono già state avviate le procedure di verifica della conformità del predetto recesso alla normativa vigente in tema di società partecipate da Enti Locali, nonché all'art. 2473 del codice civile, tenuto conto delle previsioni dello statuto sociale vigente e dei patti parasociali in essere, oltre alle ulteriori attività connesse e conseguenti.

La corporate governance.

La struttura di *corporate governance* di Idropolis Piscine S.r.l. è articolata secondo un modello organizzativo che si compone dei seguenti organismi:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Organo di controllo contabile - Revisore Unico.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Fatti salvi i compiti normativi e statutari spettanti all'**Assemblea dei Soci**, costituita dalla compagine societaria come sopra esposto, l'Organo amministrativo è di tipo monocratico poiché costituito da un amministratore unico nella persona del sottoscritto P.I. Arturo Bellettati, nominato con delibera assembleare in data 18/01/2021, con durata della carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021. All'Amministratore unico è affidata la gestione operativa della Società, oltre a tutti gli altri compiti spettanti per legge e per statuto.

4. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE.

Non sussistendo un obbligo normativo di nominare un organo di vigilanza (collegio sindacale o sindaco unico) l'Assemblea ha optato per la nomina di un Organo di controllo contabile costituito da un Revisore legale unico nominato con delibera assembleare in data 10/06/2020; egli rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022 certificando, pertanto, i bilanci degli esercizi 2020 - 2021 - 2022. La revisione è affidata al Dott. Paolo Parrinello.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

Composizione del personale	Nr. dipendenti
Impiegati	1
Totale dipendenti	1

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

L'Organo amministrativo della Società, nella persona dell'Amministratore Unico, adotta il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato nella tabella seguente, con il quale è stata effettuata una prima analisi del grado di rischio aziendale attraverso l'utilizzo di soglie di allarme [Fonte: Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Documento "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex Art. 6, co. 2 e 4, D.Lgs. 175/2016)*"].

INDICATORI DI RISCHIO	Parametro soglia	Parametro 2021	Parametro 2020	Parametro 2019
La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o	< 10%			

superiore al 10% (differenza tra valore e costi della produzione: (A meno B), ex articolo 2425 Codice Civile		La gestione operativa non è positiva	La gestione operativa è positiva	La gestione operativa è positiva
Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%	La riduzione del patrimonio netto non può essere > 30%	Perdita d'esercizio non rilevante	Perdita d'esercizio non rilevante	Nessuna perdita
La relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	n.a.	Nessun dubbio di continuità aziendale	Nessun dubbio di continuità aziendale	Nessun dubbio di continuità aziendale
L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 30%	L'indice non può essere < 0,7	1,35	1,39	1,41
L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia maggiore di 1	L'indice dovrebbe essere > 1	7,07	8,78	15,06
Il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l'EBITDA (la Posizione finanziaria netta è positiva in tutto il triennio)	n.a.	(5,59)	(9,65)	(11,29)
Scaduto nei confronti dei dipendenti, fornitori, erario ed enti previdenziali	n.a.	Nessun ritardo	Nessun ritardo	Nessun ritardo

Alla luce dell'analisi effettuata, è risultato dagli strumenti di valutazione utilizzati che gli indicatori al 31/12/2021 risultano inferiori alle rispettive soglie di rischio, con la sola eccezione del rapporto tra la Posizione finanziaria netta e l'EBITDA; tale indice misura la capacità, e di conseguenza la tempistica, di rimborsare l'indebitamento netto mediante i flussi reddituali della gestione caratteristica, gestione che essendo negativa porta conseguentemente anche l'indice ad esprimere un valore negativo. I Contributi in conto esercizio dei Comuni Soci concorrono ovviamente, al miglioramento dell'EBITDA e, se considerati, porterebbero anche l'indice in esame ad un valore positivo.

Complessivamente pertanto il rischio di crisi aziendale, valutato sulla scorta di questi primi parametri, appare molto contenuto, soprattutto con riferimento ad un orizzonte temporale di breve durata.

La Società, inoltre, ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando anche gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di ulteriori profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- Ricalcolo e verifica nel rispetto degli indicatori di cui all'art. 13, comma 2 del CCI (Codice della Crisi d'Impresa);
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame:

Indici di Solidità

				Dati storici			Significato
Indici di Solidità	Formula	Parametro soglia	2021	2020	2019	2018	

Quoziente primario di Struttura (o Indice di Copertura delle immobilizzazioni)	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni	50 - 100%	135,14%	139,49%	140,74%	143,45%	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.
Quoziente secondario di Struttura (o Indice di copertura secondario)	Patrimonio Netto + Passività / Immobilizzazioni	> 1	1,42	1,41	1,42	1,45	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

Gli indici permangono sostanzialmente stabili nel periodo di osservazione considerato, e comunque migliorativi rispetto al parametro soglia.

Indici di liquidità

				Dati storici			Significato
Indici di Liquidità	Formula	Parametro soglia	2021	2020	2019	2018	
Quoziente di Disponibilità (o Rapporto corrente)	Attivo corrente / passivo corrente	> 200%	709%	3.336%	838%	1.380%	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.
Quoziente di Tesoreria (o Indice di tesoreria primario)	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	70 - 150%	709%	3.336%	838%	1.380%	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.

Anche per tali indicatori si registra una ottima copertura dei debiti a breve e ad una buona gestione del capitale circolante.

Margini del conto economico

				Dati storici		
Margini	Formula	Valore corretto	2018	2019	2020	2021

Margine operativo Lordo (MOL)	Risultato operativo della gestione ordinaria	n.d.	(74.343)	(83.822)	(103.508)	(157.203)
EBIT	Risultato d'esercizio al netto di oneri finanziari ed imposte	n.d.	19.166	29.959	2.491	(117.454)

Indici di redditività

				Dati storici				Significato
Indici di redditività		Parametro soglia	2021	2020	2019	2018		
Return On Sales (R.O.S.)	Risultato operativo / Ricavi netti	2 - 13%	(880,41)%	2,82%	13,14%	19,82%	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.	
Return On Investment (R.O.I.)	Risultato operativo / Capitale investito	5 - 10%	(8,68)%	(6,82)%	(6,00)%	(6,08)%	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.	
Return On Equity (R.O.E.)	Risultato netto / Patrimonio netto	2 - 6%	(3,86)%	(0,03)%	0,47%	0,18%	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.	

Dall'analisi della serie storica degli indicatori sopra esposti si evidenzia un indice di redditività calante (con particolare riferimento ai ricavi) nonché una marginalità costantemente negativa del capitale investito e tendenzialmente negativa del capitale di rischio.

Indicatori di cui all'art. 13, c. 2, del CCI (Codice della Crisi d'Impresa)

Come precedentemente indicato ai § 2.2 e 2.3 l'indicatore da utilizzare per l'analisi prospettica, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, risulta essere l'*Indicatore di sostenibilità del debito* nel periodo seguente: Anno n +1

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Questo indicatore non risulta applicabile in quanto la Società non ha debiti nei confronti degli istituti di credito e finanziari.

Pertanto, di seguito si evidenzia il calcolo degli indicatori alternativi previsti dall'art. 13, co. 2, del CCI, determinati sulla base delle informazioni riportate al paragrafo 2.3.

INDICATORI	Bilancio al 31/12/2021	Soglie di allerta
PATRIMONIO NETTO	3.503.840	< 1
ONERI FINANZIARI / RICAVI (C17 / A1)	0,007%	> 0 = 2,7%
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI [A / (D + E)]	18,41%	< 0 = 2,3%
ATTIVITA' a B.T. / PASSIVITA' a B.T. (C+D) / (D+E)	709,36%	< 0 = 69,8%
CASH FLOW / TOTALE ATTIVO (Indice di ritorno liquido dell'attivo)	(1,83)%	< 0 = 0,5%
INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+TRIBUTARIO / TOTALE ATTIVO	0,19%	> 0 = 14,6%

Come si evince dalla tabella, tutti gli indicatori previsti dalla normativa risultano rispettati, con la sola eccezione dell'indice di ritorno liquido dell'attivo stante la perdita d'esercizio sofferta.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Sulla base degli indicatori e margini mostrati - che pur evidenziando uno scarso livello di redditività, denotano tuttavia un soddisfacente grado di solidità finanziaria e patrimoniale - il giudizio in ordine al rischio aziendale è da considerarsi basso.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c. 2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, al momento, da escludere. Deve tuttavia restare alta l'attenzione sui costi di gestione in modo da evitare ulteriori perdite d'esercizio, fermo restando il livello dei contributi erogati dai Comuni Soci.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al c. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al c. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni adottati	La Società ha adottato i seguenti atti: - Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;

		<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione; - Adozione dell'Albo dei prestatori d'opera; - Regolamento per la selezione del personale dipendente; - Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di <i>internal audit</i> .
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codici di condotta	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; - Codice Etico; - Privacy policy.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

In conclusione il rischio di crisi aziendale è complessivamente da considerarsi molto basso e ciò anche in considerazione delle seguenti valutazioni:

- la Società è caratterizzata da una struttura patrimoniale adeguata, con margini di struttura e tesoreria positivi, con un corretto equilibrio tra investimenti in immobilizzazioni e capitale proprio, nonché disponibilità liquide ampiamente superiori ai debiti a breve;

- la Società in questi anni ha evidenziato la capacità di produrre risultati economici positivi, ancorché di non rilevante entità, grazie a una crescente capacità di controllo dei costi di gestione; i risultati negativi degli esercizi 2020 e 2021 sono da attribuirsi esclusivamente alle conseguenze create dalla pandemia da Covid-19 ed agli effetti da questa generati sulla struttura dei costi e dei ricavi che hanno subito le variazioni già ampiamente commentate nei paragrafi della nota integrativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dallo Statuto sociale, Vi propongo di ripianare la perdita d'esercizio sofferta per €. 135.237,11 mediante utilizzo integrale della *Riserva straordinaria* iscritta in Bilancio per €. 117.951,16 e per la restante parte pari ad €. 17.285,95 mediante utilizzo di una quota parte di pari importo delle *Riserve Statutarie* esistenti in bilancio e capienti a tale titolo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, è vero e reale e corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Vi invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di ripianamento della perdita d'esercizio, così come da me sopra indicato.

San Giovanni in Persiceto, 31/03/2022

Arturo Bellettati, Amministratore Unico